

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

====

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA PALAZZINA D/E DI CASE  
POPOLARI DEL COMUNE DI BRINDISI - ESERCIZIO 1955/56.

N° di Repertorio 1177 . =

CONTRATTO D'APPALTO

tra

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari  
della Provincia di Brindisi

e

L'Impresa Cav. ANTONUCCI Alberto fu Laucio. =

Importo netto L. 72.825.000. =

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno milionovecentocinquantesi, il giorno ven-  
tuno del mese di Settembre, nella sede dell'Istituto  
Autonomo per le case Popolari della Provincia di  
Brindisi sita alla Via G. B. Casimiro, 9. =

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autoriz-  
zato alla stipula del presente contratto dal Consi-  
glio di Amministrazione dell'Istituto predetto giu-  
sta delibera 10/11/1955 N. 347 ai sensi dell'art. 151  
del R.D. 28/4/1938, N. 1165 sono comparsi, senza la  
assistenza dei testimoni avendovi le parti rinuncia-

to d'accordo con me, giusta l'art. 28 della vigente legge n. 189 del 12/2/1913, n. 189. =

1°) 1) Sig. Con. te Ubaldo VALLARINO fu Giuseppe di anni 44 nato a La Spezia e domiciliato in Brindisi nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2°) Cav. Antonucci Alberto fu Lucio di anni 53 nato a Brindisi e domiciliato in Taranto alla Via Pupino n. 56 titolare dell'Impresa omonima

#### PRESISSO

- che il Ministero dei LL. PP. Direzione Generale

Edilizia Statale e Sovvenzionata con provvedimento

12 maggio 1956 n. 44768 su conforme parere del Comitato

Tecnico Amministrativo del Provveditorato Regionale

alle CC. PP. di Bari espresso con voto n. 13 del

21/3/1956, approvava il progetto per la costruzione

di case popolari in data febbraio 1956, nel Comune di

Brindisi, redatto dall'Ing. Giovanni ROMA, Direttore

Tecnico dell'Istituto Autonomo Case Popolari della

Provincia di Brindisi per una spesa preventiva di

£/66.000.000 (lire ottantaseimilioni) di cui lire

75.000.000 a base d'asta, compreso nel piano costruttivo

ammesso nel beneficio del contributo statale

di cui alle Leggi 2/7/1949, n. 408 e 9/8/1954, n. 705

per l'esercizio 1955/56, giusta Decreto del Ministero

dei LL. PP. 18/5/1956, n. 2917/3150 registrate alla Corte dei Conti il 5/5/1956 rog. 18 LL. PP. foglio 151, autorizzando altresì a procedere all'appalto dei lavori mediante licitazione privata da eseguirsi tra un conveniente numero di imprese idonee da stabilirsi d'intesa con il locale Ufficio del Genio Civile;

-che disposta la relativa licitazione e fissata lo esperimento al giorno 16 luglio 1956 a ore 11, si inviava invito di partecipazione a n. 19 impresa edile come da raccomandata 5/7/1956, n. 25 (allegato 1), stabilendosi al giorno 17/7/1956 ad ore 18, la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

-che esposita la detta licitazione privata come da verbale 18/7/1956 (allegato 2) i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati all'Impresa Cav. Alberto Antonucci fu Leucio con il ribasso d'asta di lire 2,90% (lire due e centesimi novanta per cento);

-che l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazione di tutte le norme stabilite dal relativo Capitolato Speciale d'appalto (allegato 3) e dalle altre contenute nell'invito a licitazione in data 5/7/1956, n. 25;

TUTTO CIO' PREMESSO

le costituite parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1- Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati, compresi i disegni (allegato 4) del progetto tecnico di costruzione, tutti controfirmati dal Sig. Antonucci Alberto fu Leucio s'intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale, ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, sarà più brevemente chiamata "ISTITUTO" e la Impresa Cav. Antonucci Alberto fu Leucio "IMPRESA".=

Art. 2 - Forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga lo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a stampa per gli atti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL. PP. approvato con R. D. 26/5/1895 e successive modifiche. Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia d'opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, all'osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata .=

Art. 3 - Il Con.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta, cede in appalto all'Impresa Cav.

Antonucci Alberto fu Loucie, che accetta, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di costruzione della palazzina D-E di case popolari in Brindisi giunto progetto redatto dall'Ing. Giovanni Roma, Direttore Tecnico dell'Istituto ed approvato dal Ministero dei LL.PP. con provvedimento 12/5/1956, al n. 4758 dell'importo di L. 75.000.000 (lire settantacinque milioni) che per effetto del ribasso offerto in sede di licitazione di L. 2,90% (lire due e novanta centesimi), si riduce a nette L. 72.825.000 (lire settantadue milioni ottocentocinquanta).

Art. 4 - I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato Speciale d'Appalto diminuiti dell'offerta ed accettato ribasso, resteranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salva la facoltà dell'Istituto di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di legge sulla materia.

Art. 5 - L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori, in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e delle categorie ex combattenti, e redaci in particolare. =

Art. 6- L'Impresa Cav. Antonucci Alberto fu Leucio si obbliga inoltre esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto restando inteso che in caso di inadempimento, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'Ufficio competente, l'Istituto, ferma restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, procederà ad una detrazione sulle rate di acconto che dovessero essere corrisposte in base agli stati d'avanzamento dei lavori medesimi nella misura del 20% (diconsi lire venti per cento), che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi. =

Sulle somme eventualmente detratte per le ragioni di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi da parte dell'Istituto. =

Art. 7 - Si conviene che tutti i pagamenti di dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto, saranno effettuati con versamenti in acconto a rate di notte £. 8.000.000 (OTTOMILIONI) ciascuna in base agli stati d'avanzamento giusti quanto stabilito al-

l'art. 10 del Capitolato Speciale d'appalto da compilarvi giusta quanto dispone l'art. 58 del Regolamento 25/5/1895, n. 350 da <sup>da</sup> prolevarvi sulla quota parte del mutuo di L. 380.000.000 concesso dalla Cassa DD. PP. con provvedimento n. 63721 posizione n. 740759 del 7/3/1956 e garantito dallo Stato ai sensi della Legge 8/4/1954, n. 144 giusta Decreto del Ministero dei LL. PP. 18/4/1956, n. 2917/3150 registrato alla Corte dei Conti il 5/5/1956 reg. 18 LL. PP. foglio 152. =

Nessuno interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuali ritardi per i pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla presente legislazione dei LL. PP. dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onore nell'alea contrattuale. =

ART. 8 - Resta espressamente convenuto tra le parti che le ritenute di garanzia per la predotta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art. 48 del Regolamento 23/5/1924, N. 827 sulla contabilità generale dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art. 1 della Legge 10/12/1953 n. 936. =

ART. 9 - A Norma dell'art. 339 della Legge sui LL. PP. 20/3/1865, n. 2248 l'Impresa si obbliga a non cedere o subappaltare tutti o parte dei lavori in oggetto

del presente contratto senza esplicito preventivo  
consenso dell'Istituto, sotto la pena di rescissione  
di contratto e di risarcimento di danni.

Non sono in ogni caso considerati subappalti le  
commesse dati dall'Impresa ad altra Impresa:

- a) - per la fornitura dei materiali;
- b) - per la fornitura anche in opera dei manufatti  
ed impianti idrici-sanitari e simili che si  
eseguono a mezzo di Ditte specializzate.

Art. 10 - Il titolare dell'Impresa Antonucci Alberto  
fu Loucio dichiara di assumere anche la direzione  
del proprio cantiere. =

Art. 11 - A garanzia dell'esatto adempimento degli  
obblighi contrattuali presenta quale supplente deli-  
dale per tutti gli obblighi derivanti dal presente  
appalto il Sig; FICCINI Antonio fu Filippo di anni  
63 nato a Brindisi ed ivi residente alla Via Mazzini  
n.7 titolare dell'Impresa omonima che offre tutte  
le garanzie di idoneità e che presente in questo  
atto dichiara di accettare. =

Art. 12 - Per tutti gli effetti del presente contrat-  
to, sia l'Impresa aggiudicataria che il supplente,  
eleggono il proprio domicilio speciale presso la  
Segreteria Comunale di Brindisi. =

Art. 13 - A garanzia dell'esatto adempimento degli



obblighi assunti con il presente contratto, l'Impresa Antonucci Alberto fu Loucio costituisce la cauzione in L. 3.641.250 (lire tremilionesicentoquarantunomiladuecentocinquanta) a mezzo di cartelle del Credito Fondiario come previsto dall'apposito Capitolato Speciale, con versamento mediante deposito dei seguenti titoli del Credito Fondiario del Banco di Napoli 5% garantiti dallo Stato come da bolletta n. del 20 settembre 1956.

Cartella Credito Fondiario dal n. 26818 al 26825 god. regolare n. 8 titoli da L. 25.000 = L. 250.000;

Cartella Credito Fondiario dal n. 27028 al n. 27042 god. regolare n. 15 titoli da L. 50.000 = L. 750.000;

Cartella Credito Fondiario dal n. 20777 al n. 20786 god. regolare n. 10 titoli da L. 100.000 = L. 1.000.000;

Cartella Credito Fondiario dal n. 29049 al n. 29051 god. regolare n. 3 titoli da L. 100.000 = L. 300.000;

Cartella Credito Fondiario dal n. 30302 al n. 30311 god. regolare n. 10 titoli da L. 100.000 = L. 1.000.000;

Cartella Credito Fondiario dal n. 33360 al n. 33364 god. regolare n. 5 titoli da L. 200.000 = L. 1.000.000.

Tutte le cartelle suddette sono ammesse al godimento degli interessi con decorrenza 1 ottobre 1956.

Dette cartelle alla data odierna sono quotate a L. 86,30 e rappresentano complessivamente un valore

effettivo di L. 3.667.750 (lire Tremilionesecentesecantasettemilasettecentocinquanta).=

Tale cauzione rimarrà vincolata sino al termine degli effetti del presente contratto.=

Art. 14 - Per tutto quanto riguarda la designazione forma e dimensioni delle opere, qualità e provenienza dei materiali modo di esecuzione ed ordine da tenersi dell'andamento dei lavori; tempo utile per la ultimazione dei lavori o relativa penale; pagamenti in acconto; conto finale; visita di collaudatore ed in genere per tuttoquante concerne la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e di onori, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresse richiamo a quanto disposto dall'alligato Capitolato Speciale d'Appalto e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al Regolamento sulla contabilità generale per la costruzione di opere dipendenti dal Ministero dei LL. PP.

Art. 15 - L'Impresa dichiara di avere presa perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati.

Art. 16 - Le spese tutte le proccente contratto per diritti di segreteria, registrazione di atti ed ogni altra inerente le imposte e tasse presenti e future, compresa l'Imposta Generale sull'Entrata, sono ad esclusivo carico dell'Impresa, la quale però usufruirà, se ed in quanto applicabili, di tutte le agevolazioni fiscali previsti a favore degli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

Art. 17 - Il Sig. Con.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nella veste e qualità sopra dette riconosciute che la cauzione definitiva prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto,

all'Impresa Cav. Antonucci Alberto fu Leucio la esecuzione dell'appalto di che trattasi; accetta quale supplente l'Impresa Piccini Antonio fu Filippo e per l'Amministrazione che rappresenta, si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel modo come sopra convenuto.

E richiesto il funzionario regante delegato ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura a chiara ed intelligibile voce in presenza delle parti, che da me interpellate, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura degli allegati per espresse

rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di avere  
presa visione in precedenza.

Il presente contratto redatto in carta semplice ver-  
rà registrato a tasca fissa minima a norma dell'art.  
14 della Legge 2/7/1949, n. 400 e successive integra-  
zioni per l'incremento delle costruzioni edilizie,  
e consta di fogli 3 di carta uso bollo, scritti da  
persona di mia fiducia per intero su fasciate 11 e  
righi 9 sino a questo punto della facciata, oltre le  
formalità di chiusura.

Fatto letto e sottoscritto. =

FIRMATI: Ubaldo Vallarino; Antonucci Alberto; Piccinni

Antonio; Avv. Vincenzo Palma-funzionario rogante.

REGISTRATO a Brindisi il 28/9/1956 al n. 446 mod. I vol. IO8

Esatte lire Duemilanovecentoottanta=====

Il Procuratore del R<sup>E</sup>gistro - F/t<sup>o</sup> Illeggibile

PER COPIA CONFORME = BRINDISI AGOSTO 1958



IL DIRETTORE  
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

*Vincenzo Palma*